



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2022-712 DEL 29/03/2022

Inserita nel fascicolo: 2022.VI/00003.19

**Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
ED EDILIZIA**

Determinazione n. proposta 2022-PD-983

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI GLI INTERVENTI DA ASSOGGETTARE A PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (CQAP) AI SENSI DELLA L.R.15/2013 CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 1.1.8 DELLE NTA DELLA VARIANTE RUE APPROVATA CON DEL .CC 96 del 13.12.2021.



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2022-PD-983

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI GLI INTERVENTI DA ASSOGGETTARE A PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTICA ED IL PAESAGGIO (CQAP) AI SENSI DELLA L.R.15/2013 CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 1.1.8 DELLE NTA DELLA VARIANTE RUE APPROVATA CON DEL .CC 96 del 13.12.2021.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Premesso che:

- la legge regionale 30 luglio 2013 n.15 all'art. 6 disciplina le competenze della Commissione per la Qualità Architettonica e paesaggio (CQAP) ed in particolare:
 1. il comma 1 stabilisce che *alla Commissione, quale organo consultivo, spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;*
 2. il comma 2 disciplina che la **Commissione si esprime:**
 - a) *sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici , ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ;*
 - b) *sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e Permesso di Costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);*
 - c) *sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal regolamento edilizio.*

3. i commi 2.bis e 2.ter stabiliscono i **termini entro i quali devono essere resi i pareri** da parte della CQAP, scaduti i quali o si prescinde dall'acquisizione dello stesso ovvero il parere rilasciato dopo la scadenza risulta inefficace (ex art. 2 comma 8-bis della L. 241/1990);
4. il comma 3 prevede che **“il Consiglio comunale, con il regolamento edilizio, definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione, nell'osservanza dei seguenti principi:**
 - a) *la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1;*
 - b) ***pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;***
 - c) *la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri;*

Premesso altresì che:

- la variante al RUE approvata con Del. CC 96 del 13/12/2021, all'art. 1.1.8 delle NTA, ha ricondotto l'impianto regolamentare in coerenza a quanto disciplinato dalla Legge Regionale 15/2013, prevedendo in particolare:
 1. al comma 3 che la **Commissione è chiamata ad esprimersi:**
 - a) ***sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'[articolo 146, comma 9, del D.Lgs. n. 42/2004](#);***
 - b) ***sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici assoggettati a restauro scientifico (art. 2.2.2 delle presenti norme) o restauro e risanamento conservativo (art. 2.2.3 delle presenti norme), negli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale (art. 6.3.3 del RUE), ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004;***
 - c) *sull'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi e Permessi di Costruire Convenzionati (PCC);*
 - d) *sugli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con modifica dei prospetti, localizzati in centro storico.*
 2. al comma 6 che la CQAP esprime il proprio parere ***esclusivamente in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, l'usabilità e la fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia.***

Premesso infine che la Commissione, al fine di assumere criteri di esame uniformi nella valutazione dei progetti, ha redatto apposito documento, denominato “Dichiarazione di indirizzi”, nel quale esplicita i concetti generali e gli ambiti che, ai sensi del comma 6 dell'art. 1.1.8 del RUE, intende perseguire ed esprimere il proprio parere, ed in particolare:

- stimolare l'approfondita conoscenza dei caratteri storici, ambientali e paesaggistici propri della parte di città e di territorio in cui il progetto di Architettura opera, per garantire la compatibilità e il confronto consapevole di ogni trasformazione proposta con il proprio contesto;
- sollecitare la ricerca della qualità della progettazione a tutte le scale di intervento, per favorire e potenziare nel suo insieme la qualità paesaggistica (urbana, periurbana, rurale ed ambientale);
- promuovere l'approccio progettuale della riqualificazione e della rigenerazione del paesaggio esistente (nei diversi ambiti e alle diverse scale) come strumento privilegiato per il perseguimento di obiettivi di qualità, integrazione, articolazione;
- difendere la valorizzazione accurata del patrimonio storico, artistico e paesaggistico come valore primario di risorsa per la comunità, al cui interno possono trovare spazio elementi motivati di reinterpretazione e contemporaneità;

Rilevato che la L.R. 15/2013, in coerenza alle Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione, di cui al DL 76/2020 come convertito con Legge 120/2020, ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare lo svolgimento dei procedimenti edilizi tra le quali quelle riguardanti i termini entro i quali devono essere resi i pareri da parte della CQAP stabilendo in particolare che *il parere della Commissione è rilasciato in caso di interventi soggetti a CILA o a SCIA, entro il termine di venticinque giorni dalla data di efficacia delle stesse, e stabilendo altresì che scaduti tali termini si prescinde dal parere della Commissione e che i pareri rilasciati dopo la scadenza sono inefficaci;*

Rilevato altresì che la L.R. 15/2013 come modificata dalla L.R. 29 dicembre 2020 n. 14 in recepimento ed adeguamento al Decreto Semplificazioni prima richiamato (D.lgs. 76/2020 come convertito con L. 120/2020), ha modificato le definizioni degli interventi edilizi rideterminando anche i titoli edilizi da presentare per le diverse tipologie di intervento;

Considerato che le opere assoggettate a CILA e SCIA, ai sensi rispettivamente degli artt. 7 e 13 della L.R. 15/2013, hanno tra loro caratteristiche estremamente differenti in quanto contemplan sia interventi *“minimali e meramente conservativi”*, quali quelli riguardanti opere interne alle costruzioni (siano esse di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, o di restauro e risanamento conservativo), modifiche della destinazione d'uso senza opere, modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sia interventi *“di trasformazione dell'organismo edilizio”* quali quelli riguardanti le modifiche prospettiche fino ad arrivare ad interventi che investono l'intero edificio (siano essi di ristrutturazione edilizia, di restauro scientifico, o di restauro e risanamento conservativo);

Preso atto che il numero delle CILA e delle SCIA risulta particolarmente rilevante (circa 5.000 pratiche lo scorso anno) ed in costante incremento sulla spinta delle misure messe in campo dal Governo a sostegno del settore dell'edilizia;

Dato atto, per contro, che

- la dotazione organica del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, a fronte di una costante riduzione delle risorse umane disponibili determinata dall'elevato numero di pensionamenti, ulteriormente incrementato negli ultimi anni, ai quali non è corrisposta una sufficiente assegnazione di nuovo personale, rende estremamente difficoltoso assicurare un

controllo di merito sistematico nei termini perentori introdotti dalle recenti disposizioni normative;

- nella definizione delle modalità dei controlli che l'A.C. è tenuta ad effettuare devono essere temperati il bilanciamento degli interessi, nel rispetto del principio di semplicità e proporzionalità, con la necessità di assicurare efficienza ed efficacia all'azione amministrativa senza comportare un eccesso di attività non compatibili con le risorse umane disponibili;

Valutata pertanto la necessità di temperare le esigenze di efficienza dell'attività amministrativa con quelle connesse al rispetto delle finalità di legge (comma 1 art. 6 L.R. 15/2013);;

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni e motivazioni prima esplicitate, formalizzare misure organizzative inerenti una maggiore specificazione delle tipologie di interventi da assoggettare a parere della CQAP, in conformità ai principi di semplificazione introdotti nella L.R. 15/2013 recentemente modificata, nonché in riferimento a quanto previsto dall'art. 1.1.8 delle NTA della variante RUE approvata con Del. CC. 96 del 13.12.2021, ed infine in coerenza alla Dichiarazione di indirizzi esplicitati della Commissione;

Rilevato che il principio di temperamento prima richiamato possa essere perseguito sottoponendo alla valutazione della CQAP esclusivamente gli interventi che attengono gli aspetti compositivi ed architettonici, tra cui l'accessibilità, l'usabilità e la fruibilità degli edifici ed il loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, così come precisato al comma 6 dello stesso art. 1.1.8 delle NTA del RUE;

Valutato quindi che ricorrano i presupposti per meglio declinare la natura degli interventi assoggettati a CILA, SCIA da sottoporre alla valutazione della CQAP, specificandone nel merito la tipologia delle opere;

Specificato quindi che gli interventi edilizi assoggettati a CILA e SCIA da sottoporre alla valutazione della CQAP siano quelli che riguardano gli interventi su edifici soggetti a restauro scientifico (art. 2.2.2 delle NTA del RUE), a restauro e risanamento conservativo (art. 2.2.3 delle NTA del RUE), nonché sugli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale (art. 6.3.3 delle NTA del RUE), con la precisazione che siano comunque esclusi gli interventi che riguardino esclusivamente opere di modifica interna (con o senza opere) o interventi di manutenzione straordinaria che non incidono sui prospetti degli edifici, con esclusione degli interventi già assoggettati al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

Specificato inoltre che, al fine di consentire una compiuta valutazione degli interventi proposti da parte della CQAP, a corredo delle singole pratiche sia presentato un elaborato progettuale di foto-inserimento/foto-rendering;

Richiamato e fatto salvo comunque quanto previsto all'art. 1.1.8 comma 5 delle NTA del RUE vigente laddove prevede che il Responsabile del SUEI, e per esso pertanto il Responsabile di Procedimento, dei singoli interventi edilizi possa richiedere il parere della CQAP per opere e questioni riguardanti il territorio comunale che vengano ritenute particolarmente delicate e/o peculiari;

Ritenuto che il presente atto di specificazione sia in grado di concorrere a ridurre l'onere burocratico a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso interventi e procedure più snelle, veloci e più rispondenti alla ratio delle recenti normative in materia di semplificazione, rispondendo quindi a rafforzare il principio di efficienza dell'azione amministrativa introdotto dal D.lgs. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), che ha direttamente inciso sia sulla disciplina edilizia sia sui termini del procedimento amministrativo;

Dato atto che

- la Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Costanza Barbieri, in qualità di Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia;
- la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti

- la Legge Regionale n.15/2013 e s.m.i.;
- il DPR n. 445/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'art. 1.1.8 delle NTA della variante al RUE approvata con Del. CC 96 del 13/12/2021;
- lo Statuto del Comune di Parma;
- il decreto del Sindaco di Parma DSFP n. 47 del 16/09/2019, di cui al protocollo n. 173026, come confermato con decreto DSFP n. 26 del 30.10.2020 che conferisce, all'Arch. Costanza Barbieri, l'incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia", la quale provvederà ad assumere gli atti e le determinazioni conseguenti al presente atto;

DETERMINA

- A. **di richiamare** le considerazioni e motivazioni esplicitate in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B. **di approvare le seguenti misure organizzative inerenti una maggiore specificazione delle tipologie di interventi da assoggettare a parere della CQAP**, in coerenza ai principi di semplificazione introdotti nella L.R. 15/2013 recentemente modificata, ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 1.1.8 delle NTA della variante RUE approvata con Del. CC. 96 del 13.12.2021, al fine di contemperare le esigenze di efficienza dell'attività amministrativa con quelle connesse al rispetto delle finalità di legge (comma 1 art. 6 L.R. 15/2013) e alla coerenza con la Dichiarazione di indirizzi della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio;
- C. **di specificare quindi che gli interventi edilizi assoggettati a CILA e SCIA da sottoporre alla valutazione della CQAP siano quelli che riguardano gli interventi su edifici soggetti a restauro scientifico (art. 2.2.2 delle NTA del RUE), a restauro e risanamento conservativo (art. 2.2.3 delle NTA del RUE), nonché sugli edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale (art. 6.3.3 delle NTA del RUE), con la precisazione che siano comunque esclusi gli interventi che riguardino esclusivamente opere di modifica interna (con o senza opere) o interventi di manutenzione straordinaria che non**

incidono sui prospetti degli edifici, con esclusione degli interventi già assoggettati al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

- D. **di specificare inoltre** che, al fine di consentire una compiuta valutazione degli interventi proposti da parte della CQAP, **a corredo delle singole pratiche sia presentato un elaborato progettuale di foto-inserimento/foto-rendering**;
- E. **di dare atto comunque** di quanto previsto all'art. 1.1.8 comma 5 delle NTA del RUE vigente laddove prevede che il Responsabile del SUEI, e per esso pertanto il Responsabile di Procedimento, dei singoli interventi edilizi possa richiedere il parere della CQAP per opere e questioni riguardanti il territorio comunale che vengano ritenute particolarmente delicate e/o peculiari;
- F. **di dare atto infine che:**
- la Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Costanza Barbieri, in qualità di Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia;
 - la presente determinazione non comporta né impegni di spesa né riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)